

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Giovedì 26 marzo 1998. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta comincia alle 13,35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Ferdinando TARGETTI, *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo ha l'obiettivo di assicurare ai contribuenti una maggior comprensione della norma e di ridurre il più possibile i motivi di fraintendimenti nell'applicazione della nuova imposta IRAP.

Le modifiche tendono a offrire soluzioni ad alcuni problemi applicativi, alcuni dei quali sono stati prospettati dalla Commissione e altri dalle categorie interessate alla nuova disciplina. Per chiarezza espositiva precisa che gli articoli citati nella relazione non sono riferiti allo schema di decreto legislativo, ma agli

articoli del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP. In ordine di importanza individua i seguenti punti che meritano una specifica illustrazione.

Lo schema di decreto legislativo chiarisce, in relazione all'articolo 10, che, nella base imponibile IRAP degli enti privati non commerciali e degli organi e delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici non commerciali, entra il lavoro occasionale (lavoro autonomo non esercitato abitualmente); chiarisce, per quanto concerne le amministrazioni pubbliche, che le aliquote sui redditi da lavoro dipendente sono del 3,8 per cento e del 9,6 per cento, mentre sulle collaborazioni, sul lavoro occasionale e sui redditi assimilati al lavoro dipendente, le due aliquote sono del 4,6 per cento e del 6,6 per cento, le stesse aliquote della soppressa tassa sulla salute. Infine chiarisce che le remunerazioni corrisposte ai sacerdoti sono escluse dalla base imponibile IRAP. Il contributo per le prestazioni del servizio sanitario era un contributo capitaro ridotto a carico del sacerdote: per gli enti ecclesiastici che corrispondono tali remunerazioni, la modifica del regime impositivo avrebbe comportato, a differenza di altri enti non commerciali, un aggravio incongruo. Considerando poi che l'attività svolta dai sacerdoti non può

considerarsi alla stregua di un'attività di servizio dell'ente erogante, si è conseguentemente ritenuto preferibile stabilire che dette remunerazioni non costituissero base imponibile IRAP dell'ente.

Rileva quindi che sono stati modificati anche gli articoli 6 e 11 allo scopo di regolare, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP in generale (e non solo nel caso delle banche), il trattamento del personale dipendente distaccato. La modifica sterilizza i ricavi per l'ente che presta il lavoratore e rende per contro indeducibile, dalla base imponibile IRAP dell'ente che riceve il lavoratore in prestito, questo particolare acquisto di servizio.

Il terzo terreno di intervento ha riguardato l'argomento delle perdite su crediti. Poiché l'IRAP è un'imposta sulla produzione, viene portato in deduzione dalla base imponibile IRAP la perdita qualora si verifichi prima della fuoriuscita della produzione medesima dall'impresa. Quindi, ad esempio, una perdita subita dal magazzino è da considerarsi a deduzione della base imponibile IRAP. Poiché infatti la base imponibile IRAP è data da ricavi meno rimanenze iniziali, più rimanenze finali. La diminuzione del valore delle rimanenze finali (una perdita subita dal magazzino) conduce ad una riduzione della base imponibile IRAP. Diverso è il discorso nel caso di una "perdita su crediti". In questo caso la perdita si registra dopo che le merci o i servizi prodotti sono usciti dalla impresa. In tal caso lo schema di decreto legislativo chiarisce che tali perdite non entrano nella base imponibile IRAP con segno negativo, né le « sopravvenienze attive » con segno positivo. D'altra parte ciò è coerente con il principio della delega che non consente la deduzione degli accantonamenti.

Un altro ambito di chiarificazione riguarda la base imponibile IRAP delle *holding* industriali e delle assicurazioni (articoli 6 e 7). Circa le *holding* industriali, malgrado siano esse tenute a predisporre il bilancio come un'impresa industriale (articoli 2425 del codice civile), devono calcolare la base imponibile IRAP

come una SIM. Sono quindi esclusi dalla base imponibile IRAP, dividendi, che sono già stati oggetto di imposizione fiscale, mentre vi fanno parte gli interessi attivi e passivi. Circa le assicurazioni sono state eliminate alcune incongruenze presenti nella attuale formula normativa. Sul piano dei conti che tali imprese devono tenere, si attua un adeguamento alla norma del bilancio di esercizio stabilita dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e al provvedimento ISVAP del 1° dicembre 1997.

Le modifiche che riguardano l'articolo 9 intendono chiarire le regole per la definizione della base imponibile IRAP di alcune imprese agricole che si avvalgono del regime forfettario come quelle dell'allevamento di animali e quelle che svolgono attività di agriturismo. Per questi soggetti la base imponibile IRAP può essere determinata sulla base della differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione, desunti dalla semplice contabilità IVA.

In tre articoli la parola « corrisposte » è stata sostituita con « spettanti ». Nell'articolo 4, ciò significa che la ripartizione del valore della produzione alle varie regioni deve essere compilata in funzione delle retribuzioni contrattualmente spettanti e non semplicemente corrisposte. Nell'articolo 10 si chiarisce quindi che la base imponibile IRAP degli enti privati non commerciali e degli enti pubblici si deve determinare sulla base delle somme dovute a titolo di retribuzione e compensi anche a prescindere dalla loro materiale corresponsione durante il periodo di imposta.

La modifica di cui all'articolo 16 è analoga a quella dell'articolo 10; in tal senso viene chiarito che l'ammontare della retribuzione su cui applicare le aliquote è costituita dalle somme dovute a titolo di retribuzione a prescindere dalla loro materiale corresponsione durante il periodo d'imposta.

Una modifica è apportata anche all'articolo 17. L'obiettivo è quello di dettare regole uniformi per determinare la base

imponibile IRAP per tutti quei soggetti che si avvalgono del regime forfetario nella determinazione del reddito. Con il comma 6 dell'articolo 17 si consentiva, per un periodo transitorio fino al 2001, alle cooperative sociali di tipo B (legge n. 381/91) di portare in deduzione dalla base imponibile IRAP la differenza tra salari effettivi e salari convenzionati (in misura decrescente nel tempo). Con l'attuale modifica questa facoltà, così come era stato suggerito al Governo dalla Commissione, viene estesa anche alle cooperative definite dalla legge 30 aprile 1970, n. 602.

Le ulteriori modifiche presenti nello schema di decreto legislativo consistono in un'opera di «pulizia» tecnica della legge n. 446. Riguardo agli articoli 27 e 28, sono state compiute modifiche per rendere compatibile la legge sull'IRAP con il collegato alla finanziaria del 1998, che ha previsto, in luogo di una addizionale comunale e provinciale all'IRAP, il mutamento nella compartecipazione al gettito IRAP per compensare tali enti dell'abolizione dell'ICIAP.

Nell'articolo 31 la sostituzione dell'espressione «è commisurato» con «è pari», chiarisce che l'importo da versare in acconto è il 120 per cento dell'imposta figurativa liquidabile nel 1997 e non il 98 per cento di tale imposta maggiorata del 120 per cento (anche la guida all'IRAP del *Il Sole* 24 ore era incorsa in questo errore). Inoltre, sono apportate modifiche all'articolo 45 che riguarda la «clausola di salvaguardia», per chiarire che per poter godere di detta clausola il maggior carico impositivo IRAP rispetto a quello dei tributi soppressi tiene conto anche della variazione della base imponibile IRPEF, dovuta all'introduzione dell'IRAP stessa. Ciò per tenere conto del fatto che ad elevati livelli di reddito complessivo IRPEF, la riduzione dell'ultima aliquota dal 51 al 45 per cento produce di per sé una riduzione del carico fiscale. Infine, la modifica del comma 6 dell'articolo 31

chiarisce che la «clausola» non può dare origine ad un credito di imposta, né quindi ad un rimborso.

Il Presidente Salvatore BIASCO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sulla base delle intese con i rappresentanti dei gruppi, comunica il seguente calendario dei lavori per la prossima settimana:

Martedì 31 marzo.

Ore 13 - Audizione informale dei rappresentanti dell'ASSONIME sullo schema di decreto legislativo correttivo concernente l'IRAP.

Ore 13,30 - Seguito e conclusione della discussione generale sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Giovedì 2 aprile.

Ore 13 - votazione dello schema di decreto legislativo.

La Commissione prende atto.

Il Presidente Salvatore BIASCO propone pertanto di fissare per martedì 31 marzo, alle 18, il termine per la presentazione da parte del relatore della proposta di parere e per mercoledì 1° aprile, alle 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13,50.